

Studio di Consulenza Doganale
Avv. Stefania Maugeri

Milano, 12 novembre 2020.

Oggetto: ADM Open hearing: **“AEO++ più compliance, più benefici”**. Roma, 13/11/2020.

Buongiorno,

ringraziando per l'ammissione alla videoconferenza in oggetto, e volendo contribuire ad accrescere efficacia e reciproci vantaggi nei rapporti fra gli Operatori Economici e l'Amministrazione Doganale, mi permetto di esprimere talune considerazioni, fondate sul dibattito che questo Studio instaura con gli aspiranti all'Autorizzazione AEO ed incentrate sull'argomento dell' *open hearing*.

Il dettato normativo e le linee guida comunitarie in materia, oltre a definire i ruoli e le azioni delle parti in causa, ripongono nei concetti di riconosciuta e duratura *compliance*, affidabilità e fiducia, i presupposti affinché ciascun attore ottenga i vantaggi e le economie correlate all'AEO. Da parte dell'impresa, quindi, è senz'altro apprezzabile il proposito di ADM, sotteso all'invito, di riformare l'audit preventivo al rilascio dell'autorizzazione - peraltro afflitto dalle attuali restrizioni sanitarie - e stabilire quali parametri, integrativi dell'istanza e QAV, possano dimostrare la consolidata presenza dei requisiti richiesti dalla normativa in materia, limitando l'accesso allo stretto necessario (ergo sicurezza). Ciò appare facilitato dalla pressoché totale informatizzazione dei procedimenti, non solo tributari, instaurati con la PA e da un ampio ricorso alla autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i. -

Viene dato per scontato, per un fondamentale principio di equità, che l'ipotizzata agevolazione, rivolta, per ora, a soggetti di cospicue dimensioni, organizzazione e mercato, possa poi estendersi a qualsiasi Operatore, segnatamente alle PMI italiane, per le quali ricorrano i dovuti requisiti. Il tutto salvaguardando la correttezza del procedimento ed il valore dell'autorizzazione, che devono rimanere equiparati ai livelli degli altri Paesi membri della UE, senza screditare chi rilascia l'autorizzazione e chi la possiede.

La semplificazione del procedimento innalzerebbe anche l'interesse verso l'autorizzazione, superando le riserve di chi non la reputa un efficace segno di distinzione, circoscrivendo il giudizio al solo ritorno economico dell'investimento. L'obiezione è mossa soprattutto da chi è sollecitato dai partner a richiedere lo *status* di AEO, ponendolo come condizione per instaurare le relazioni commerciali. Il fenomeno, che riduce a mero strumento utilitaristico un istituto che ha ben altri scopi, va affrontato sviluppando un diverso approccio alla materia in esame, che collochi l'impresa industriale e/o commerciale al primo posto fra gli interlocutori della Dogana, posizione che implica competenza - non a caso richiesta dall'art. 39, lett. d), CDU - ed autonoma valutazione delle scelte da compiere.

Cordiali Saluti.

Avv. Stefania Maugeri